COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

16.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LONGONI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) 175

PRESIDENTE 175, 177

DEMARCHI 177

HELFER, *Relatore* 177

SCIANATICO 176

La seduta comincia alle 9,55.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528); Grassi Bertazzi: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924); Origlia ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118); Baldani Guerra ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125); Scotti ed altri: Disciplina del commercio (1237); Monti ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Raffaelli ed altri: « Disciplina del commercio a posto fisso »; Grassi Bertaz-

zi: « Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio »; Origlia ed altri: « Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso »; Baldani Guerra ed altri: « Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni »; Scotti ed altri: « Disciplina del commercio »; Monti ed altri: « Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico ».

Come i colleghi sanno, continua la discussione generale sulla bozza del testo unificato, elaborato dal Comitato ristretto.

SCIANATICO. Il testo unificato delle proposte di legge di una nuova disciplina del commercio che ci è stato sottoposto dal Comitato ristretto, richiede da parte nostra un approfondimento veramente responsabile, se vogliamo dare al settore distributivo una disciplina che possa mettervi un po' d'ordine e, soprattutto, possa elevarlo ad una situazione economica e sociale che sia all'altezza dei desideri e delle necessità che oggi si manifestano tra gli stessi consumatori. Il nostro compito di legislatori, infatti, non può prescindere da una visione generale del problema.

Sono note a tutti noi – poiché si tratta di una questione che tutti abbiamo seguito – le istanze avanzate dagli stessi interessati, cioè dai commercianti; sono istanze, naturalmente, le più disparate, poiché riflettono gli interessi talvolta contrapposti di tre grosse categorie che operano nello stesso settore: quella del commercio tradizionale, quella della grande distribuzione, e quella del commercio ambulante.

Il testo unificato che ci è stato sottoposto esclude provvisoriamente dal Capo primo il commercio ambulante. Ma per l'incidenza che questo tipo di commercio ha nel settore distributivo del nostro paese (se non erro oggi in Italia vi sono 312 mila licenze), non credo che, nella disciplina generale della materia, si possa tanto facilmente prescindere da esso. A parte il numero delle licenze, bisogna osservare che, con il passare degli anni, questa categoria di commercianti sta assumendo proporzioni veramente mastodontiche. Noi siamo infatti abituati a concepire il commercio ambulante come il piccolo commercio, esercitato magari con il carretto, o con la bicicletta, o addirittura a piedi; oggi, invece, assistiamo allo sviluppo di un commercio ambulante veramente organizzato: si vedono in giro grossi automezzi attrezzati, che, fermandosi ed abbassando le sponde laterali, presentano un volume di merce tale da non permettere più che si parli di piccolo commercio, ma bensì di commercio di dimensioni abbastanza notevoli. È quindi necessario, come del resto ha detto anche il relatore, includere il commercio ambulante nel Capo primo. Naturalmente bisognerà fare delle distinzioni precise, perché la formula tradizionale di « commercio ambulante » mi pare sia un po' vaga. La legge del 5 febbraio 1934, sul commercio ambulante, non fa queste distinzioni; si limita a dire che non dev'essere considerato fisso quel commercio che viene esercitato con mezzi che non sono inchiodati al suolo. Sembra fuori della realtà affermare questo oggi, di fronte ai mezzi di cui dispone il commercio ambulante.

L'articolo 7 del testo che ci è stato sottoposto precisa che chi chiede la concessione di un posteggio dev'essere munito della licenza di commercio ambulante. Ciò sottintende che non tutti coloro che hanno una licenza per il commercio ambulante debbono richiedere una concessione di posteggio. Se questo è vero, allora, penso che già si potrebbe cominciare a fare una distinzione tra coloro che richiedono anche il posteggio – dal che si deduce che si abbia a che fare con mezzi di una certa dimensione – e coloro che non lo richiedono e cioè esercitano effettivamente il commercio ambulante tradizionale, consegnando a domicilio la merce che vendono. È chiaro che, se entriamo in questo ordine di idee, nello studio dei piani di sviluppo e di adeguamento non si potrà assolutamente prescindere da questa categoria, che fa sentire un così notevole peso nel settore distributivo. È altresì chiaro che non è necessario che gli ambulanti rispondano a tutti i requisiti soggettivi che alcuni articoli del testo unificato richiedono per l'iscrizione al registro: basterà che rispondano solo ad alcuni, fondamentali. Se, poi, si intende realmente ridimensionare e ristrutturare questo settore, credo che dovremo una buona volta avere il coraggio di affrontare organicamente la materia per proporre quelle novità, quelle variazioni sulle quali tutti possiamo convenire e che davvero corrispondano a reali trasformazioni di base.

Per l'esperienza che ho in questo campo, rilevo che un altro punto da tenere presente è quello dell'iscrizione al registro – prevista dal testo unificato all'articolo 2, punto 1) – degli industriali che vogliono esercitare il commercio, sia pure dei soli prodotti di loro fabbricazione. Onorevoli colleghi, sono del parere che occorre anche qui fare una distin-

zione ben netta fra industriali e commercianti. Penso che gli industriali possano senz'altro vendere prodotti di loro fabbricazione anche al minuto, ma non credo che possano farlo sotto la stessa ragione sociale dell'impresa di produzione, altrimenti si avrebbe uno scompenso a svantaggio dei commercianti, in quanto se non vi è un passaggio della merce da un'azienda all'altra non vi è applicazione dell'IGE attuale (o dell'IVA futura) che è del 4 per cento; questa incidenza sarebbe quindi a carico dei soli commercianti e non degli industriali. Ritengo inoltre che gli industriali non possano vendere al minuto i loro prodotti in locali comunicanti con quelli di produzione, e si comprende il perché se si pensa alla necessità dei depositi ed alla tassazione che spesso si basa sulle rimanenze di magazzino. Credo che la stessa distinzione si debba fare quando si parla di commercio all'ingrosso ed al minuto, perché autorizzare nello stesso locale due tipi di commercio genera spesso delle confusioni che non sono certo a favore dei commercianti che esercitano la vendita al dettaglio.

Un'altra considerazione che mi preme fare riguarda i piani di sviluppo e di adeguamento. Sono nate infatti delle perplessità circa il numero di 50.000 abitanti fissato per le città ed i comuni che devono avere un piano di sviluppo e di adeguamento e circa l'articolo 12 che prevede che per città e comuni con un numero inferiore di abitanti si debbano redigere piani intercomunali. Dobbiamo stare attenti agli sfasamenti che potrebbero sorgere.

PRESIDENTE. Debbo interrompere la seduta per una votazione in Assemblea. Resta inteso che la Commissione sarà riconvocata per domattina con lo stesso ordine del giorno.

DEMARCHI. Signor Presidente so che il relatore ed il Comitato ristretto hanno risolto i punti rimasti in sospeso.

PRESIDENTE. Ho già incaricato il relatore di farci una breve ulteriore relazione.

HELFER, *Relatore*. Era mia intenzione iniziare questa seduta con una protesta per le illazioni ingiustificate fatte dalla stampa a proposito del testo unificato e con la illustrazione delle modifiche in buona parte formali, ma talune anche sostanziali, che sono state apportate al testo unificato in sede di Comitato ristretto e con la consulenza degli uffici tecnico-legislativi del Ministero la scorsa settimana. Si tratta, come ho detto, in parte di una ripulitura formale di termini usati senza eccessiva proprietà, in parte di modifiche sostanziali o procedurali che risolvono i punti che avevo volutamente lasciato in sospeso nella mia relazione orale.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani mattina.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO